

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1171):

Presentato dall'on. Igor Giancarlo IEZZI ed altri il 19 settembre 2018.

Assegnato alla I Commissione (Affari Costituzionali), in sede referente, il 17 ottobre 2018 con i pareri delle Commissioni V (Bilancio e Tesoro), VI (Finanze), X (Attività produttive), XII Affari sociali e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla I Commissione (Affari Costituzionali), in sede referente, il 25 ottobre 2018; il 24, il 29 e il 31 gennaio 2019; il 7, 14 e il 20 febbraio 2019; il 6 marzo 2019.

Esaminato in Aula l'11 marzo 2019 e approvato il 12 marzo 2019.

Senato della Repubblica (atto n. 1144):

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede referente, il 25 marzo 2019, con i pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubblica istruzione), 10ª (Industria), 12ª (Sanità) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede referente, l'11 aprile 2019; l'8, il 9, e il 28 maggio 2021; il 18 giugno 2019; il 2, il 9, il 16 e il 23 luglio 2019; il 23 ottobre 2019; il 28 gennaio 2020; il 4, l'11 e il 13 febbraio 2020; il 23 e il 24 giugno 2020.

Esaminato in Aula l'8 ottobre 2019; approvato definitivamente il 25 maggio 2021.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Il decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189, recante: «Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali», è stato pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 2017, n. 295.

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 9-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, recante: «Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 gennaio 2010, n. 20, e il seguente:

«Art. 4 (*Disposizioni per la funzionalità degli enti locali*).
— Omissis.

9-bis. Ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali alle amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovute a distacchi intervenuti ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti nonché ad altri parametri determinati in base ad una certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e provinciale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno è disposta per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base al territorio, secondo i dati dell'istituto nazionale di statistica.»

21G00091

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 maggio 2021.


Modalità tecniche per il coinvolgimento del Sistema Tessere Sanitaria ai fini dell'estensione e verifica delle attività di prenotazione e somministrazione delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2 nonché della circolarità delle relative informazioni.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Visto l'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;



Visto l'art. 20, comma 12, lettera *c*) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, il quale ha aggiunto all'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i seguenti commi:

comma *5-bis*, il quale prevede che, al fine di estendere le attività di prenotazione e somministrazione delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2, previste dal piano di cui al comma 1, le farmacie territoriali, i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, e altri operatori sanitari che effettuano le attività di prenotazione e somministrazione provvedono alla trasmissione telematica alla regione e provincia autonoma di competenza dei dati delle prenotazioni e somministrazioni, mediante sistemi o servizi messi a disposizione dalla medesima ovvero attraverso la piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche utilizzando le credenziali di accesso del Sistema tessera sanitaria;

comma *5-ter*, il quale prevede che il Sistema tessera sanitaria assicura la circolarità delle informazioni relative alla regione di assistenza e residenza per consentire la vaccinazione degli assistiti del Servizio sanitario nazionale nell'intero territorio nazionale e acquisisce dall'Anagrafe nazionale vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle prenotazioni e, in caso di pluralità di prenotazioni per la stessa persona, al fine di assicurarne l'univocità, informa le regioni diverse da quella di assistenza. Il Sistema tessera sanitaria acquisisce, altresì, dall'Anagrafe nazionale vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni e rende disponibile alle regioni e province autonome, nonché alla piattaforma nazionale di cui al comma 1, un servizio di verifica dell'avvenuta somministrazione per i singoli assistiti, per assicurare l'appropriatezza di una successiva somministrazione ai medesimi;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, n. 3 del 29 marzo 2021, concernente disposizioni per la vaccinazione in luogo diverso dalla residenza;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale n. 2 del 9 febbraio 2021, concernente disposizioni per il supporto del Sistema tessera sanitaria all'attuazione del Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2;

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il Sistema tessera sanitaria gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto l'art. 17-*bis*, comma 2 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020;

Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso con il provvedimento n. 187 del 13 maggio 2021, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;


Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Sistema TS», il sistema informativo di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni;



- b) «SSN», Servizio sanitario nazionale;
- c) «AVN», l'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministero della salute 17 settembre 2018 e all'art. 3, comma 5 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2;
- d) «AVR», l'Anagrafe vaccinale della regione o provincia autonoma;
- e) «Piattaforma nazionale vaccini», piattaforma informativa nazionale istituita ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2;
- f) «operatori sanitari», i soggetti indicati all'art. 20, comma 2, lettere c) e h) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

Art. 2.

Supporto del Sistema TS per la prenotazione e somministrazione dei Vaccini anti-COVID

1. Ai fini di quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter dell'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 e successive modificazioni, il Sistema TS rende disponibili i seguenti servizi telematici:

- a) collegamento degli operatori sanitari alle piattaforme regionali e Piattaforma nazionale vaccini mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso al Sistema TS;
- b) servizio di interrogazione dei dati anagrafici dell'assistito fuori regione di assistenza, offerto dal Sistema TS verso le regioni, province autonome e Piattaforma nazionale vaccini;
- c) acquisizione dei dati da AVN, concernenti le prenotazioni e le somministrazioni;
- d) notifica delle prenotazioni multiple, verso le AVR delle regioni o province autonome diverse da quella di assistenza;
- e) servizio di interrogazione delle somministrazioni effettuate dall'assistito offerto dal Sistema TS verso le regioni, province autonome e Piattaforma nazionale vaccini.

2. Le modalità attuative di cui al presente decreto sono riportate nel disciplinare tecnico (allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Le specifiche tecniche di cui al presente decreto saranno altresì rese disponibili sul portale www.sistemats.it

Art. 3.

Trattamento dei dati

1. Il Ministero della salute è titolare dei trattamenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d) ed e), e nomina il Ministero dell'economia e delle finanze responsabile dei relativi trattamenti, fra i quali è compresa anche la produzione di reportistica per il monitoraggio del corretto funzionamento dei servizi di cui al presente decreto.


2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, effettua i trattamenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), in qualità di titolare del trattamento e nel rispetto di quanto indicato dall'art. 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2021

Il Ragioniere generale dello Stato
MAZZOTTA

Il Segretario generale
LEONARDI




Disciplinare tecnico

***Sistema TS: servizi telematici relativi al Piano strategico dei vaccini
per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2***

Dati e relativo trattamento

versione 1.2 del 07/04/2021

Art. 20 comma 12 DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 (DL Sostegni)



INDICE

1. INTRODUZIONE

2. SERVIZI DI IDENTIFICAZIONE E AUTENTICAZIONE INFORMATICA DEGLI OPERATORI SANITARI

2.1 DESCRIZIONE DEI SERVIZI

2.2 MODALITÀ DI FRUIZIONE

2.3 ACCESSO AI SERVIZI

2.4 COMUNICAZIONI DA PARTE DELLE REGIONI/PA

2.5 REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI APPLICATIVI E TEMPI DI
CONSERVAZIONE

3. SERVIZIO DI INTERROGAZIONE DELL'ASSISTITO FUORI REGIONE DI ASSISTENZA

3.1 MODALITÀ DI FRUIZIONE

3.2 ACCESSO AI SERVIZIO

3.3 TRACCIATO DEL SERVIZIO

3.4 ACCESSO AI SERVIZI

3.5 REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI APPLICATIVI E TEMPI DI
CONSERVAZIONE

4. FLUSSI DATI DA AVN - ANAGRAFE NAZIONALE VACCINI VERSO SISTEMA TS

4.1 TRASMISSIONE DELLE PRENOTAZIONI

4.1.1 MODALITÀ DI FRUIZIONE

4.1.2 ACCESSO AI SERVIZI

4.1.3 TRACCIATO DEL SERVIZIO



4.2 TRASMISSIONE DELLE SOMMINISTRAZIONI

4.2.1 MODALITÀ DI FRUIZIONE

4.2.2 ACCESSO AI SERVIZI

4.2.3 TRACCIATO DEL SERVIZIO

4.3 REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI APPLICATIVI E TEMPI DI CONSERVAZIONE

5. NOTIFICA DELLE PRENOTAZIONI MULTIPLE

5.1 DESCRIZIONE DEL FLUSSO

5.2 MODALITÀ DI FRUIZIONE

5.3 ACCESSO AI SERVIZI

5.4 TRACCIATO ELENCO PRENOTAZIONI MULTIPLE

5.5 REGISTRAZIONE DELLE TRASMISSIONI E TEMPI DI CONSERVAZIONE

6. SERVIZIO DI VERIFICA DELLE SOMMINISTRAZIONI

6.1 MODALITÀ DI FRUIZIONE

6.2 ACCESSO AI SERVIZIO

6.3 TRACCIATO DEL SERVIZIO

6.4 ACCESSO AI SERVIZI

6.5 REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI APPLICATIVI E TEMPI DI CONSERVAZIONE

7. MISURE DI SICUREZZA


7.1 INFRASTRUTTURA FISICA

7.2 REGISTRAZIONE DEGLI UTENTI ED ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI DI SICUREZZA

7.3 CANALI DI COMUNICAZIONE



- 7.4 SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO
- 7.5 PROTEZIONE DA ATTACCHI INFORMATICI
- 7.6 SISTEMI E SERVIZI DI BACKUP E DISASTER RECOVERY
- 7.7 SISTEMA DI LOG ANALYSIS APPLICATIVO
- 7.8 ACCESSO AI SISTEMI



1. INTRODUZIONE


I soggetti coinvolti nei trattamenti sono le regioni, che si avvalgono dei propri sistemi informatici regionali, oppure della Piattaforma Nazionale (art. 3 DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2), se la regione ha chiesto la sussidiarietà.

Il presente documento descrive le modalità tecniche per:

- collegamento degli operatori sanitari a Piattaforme regionali e Piattaforma Nazionale Vaccini mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso al Sistema TS. La titolarità dei trattamenti è del MEF in quanto è previsto l'uso del sistema di Identity & Access Management del Sistema TS;
- servizio di interrogazione dell'assistito fuori regione di assistenza, offerto dal Sistema TS verso le Regioni, Province autonome e Piattaforma Nazionale Vaccini. Il MEF è titolare del trattamento ai sensi dell'art. 3, d.l. n. 2/21 e nel rispetto dell'art. 17-bis, comma 2, del D.L. 18/2020;
- flussi da AVN - Anagrafe Nazionale Vaccini verso Sistema TS:
 - trasmissione delle prenotazioni da AVN - Anagrafe Nazionale Vaccini verso Sistema TS
 - trasmissione delle somministrazioni da AVN - Anagrafe Nazionale Vaccini verso Sistema TS
- notifica delle prenotazioni multiple, offerto dal Sistema TS verso le Regioni, Province autonome diverse da quella di assistenza
- servizio di verifica delle somministrazioni, offerto dal Sistema TS verso le Regioni, Province autonome e Piattaforma Nazionale Vaccini

Con riferimento agli ultimi tre servizi il titolare del trattamento è il Ministero della salute che si avvale del MEF in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 20, comma 12, del DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 (DL Sostegni) e dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/279.

Le specifiche tecniche dei servizi e le informazioni a supporto dello sviluppo degli stessi saranno pubblicati sul portale del sistema TS www.sistemats.it



2. SERVIZI DI IDENTIFICAZIONE E AUTENTICAZIONE INFORMATICA DEGLI OPERATORI SANITARI

2.1 DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Si descrivono di seguito le caratteristiche dei servizi atti ad assicurare l'identificazione e l'autenticazione informatica degli operatori sanitari di cui all'art. 20 comma 2, lettere c) e h) del DL Sostegni, con: piattaforma delle Regioni, piattaforma delle Province autonome e piattaforma Nazionale, mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso al medesimo Sistema Tessera Sanitaria, ai fini delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

Il servizio è rivolto agli operatori sanitari di tutte le regioni e province autonome che si autenticano mediante accesso a Sistema TS e successivamente vengono reindirizzati ai servizi delle varie Piattaforme regionali e nazionali.

2.2 MODALITÀ DI FRUIZIONE

Il servizio di identificazione e autenticazione informatica degli operatori sanitari è reso disponibile in modalità applicazione web.

2.3 ACCESSO AI SERVIZI

Le possibilità di accesso ai servizi da parte dell'operatore sanitario sono riassunte nella seguente tabella, che esplicita gli utenti che possono accedere al sistema attraverso sistemi software con interfacce web.

Tabella 1 Modalità di accesso

ID	Utente	Modalità	Autenticazione	Note
1	Operatore Sanitario	Applicazione web	Basic authentication (ID utente e password) con pincode come fattore di autenticazione	L'operatore sanitario accede all'applicazione web tramite le credenziali rilasciate dal Sistema TS.



L'operatore sanitario accede ad una applicazione web resa disponibile sul portale del Sistema TS utilizzando le proprie credenziali rilasciate dal Sistema TS. L'operatore è profilato secondo un profilo dedicato alla prenotazione e somministrazione dei vaccini.

Ciascun utente è già conosciuto e al Sistema TS con la propria collocazione territoriale, per esempio un medico può essere associato ad una o più ASL nelle quali lavora.

All'utente verrà presentata la lista delle ASL nelle quali lavora e che sono associate al suo profilo, con l'aggiunta delle regioni virtuali associate alla Piattaforma Nazionale (es. 300 – Ministero della Difesa). L'utente seleziona la ASL nell'ambito dalla quale effettua il collegamento, oppure, in caso stia lavorando per un luogo lavorativo temporaneo associato all'emergenza sanitaria, seleziona la regione virtuale associata dalla Piattaforma Nazionale. Il codice regione, nell'ambito del servizio di autenticazione offerto dal Sistema TS, viene trasmesso automaticamente dalla Piattaforma Nazionale in relazione alla configurazione della relativa utenza utilizzata in fase di ingresso al servizio e serve ad indicare la regione (anche virtuale) nell'ambito della quale viene fatta la prenotazione e/o la somministrazione. Successivamente le regioni e la piattaforma nazionale invieranno nei previsti flussi ad AVN il codice regione utilizzato per la prenotazione e/o la somministrazione.

Una volta instaurata la sessione applicativa, il Sistema TS effettua un reindirizzamento verso il sistema regionale, oppure verso la Piattaforma Nazionale nel caso di scelta delle regioni che utilizzano detto sistema (incluse quelle virtuali). Il reindirizzamento avviene tramite lo standard SAML (Security Assertion Markup Language).



2.4 COMUNICAZIONI DA PARTE DELLE REGIONI/PA

Ciascuna regione/PA, ed anche la piattaforma nazionale, comunica al Sistema TS la volontà di avvalersi del collegamento degli operatori sanitari, e per quali tipologie di utenti (medici, farmacisti, ecc.). Alla partenza del servizio, se la regione non ha chiesto l'accesso degli operatori tramite il Sistema TS, l'accesso sarà inibito. Se la regione richiede l'accesso per i soli medici, il Sistema TS garantirà l'accesso solo per questa tipologia di utenti. Sarà sempre possibile aggiungere o eliminare le tipologie. Per il rilascio delle credenziali si rimanda al paragrafo 7.2


2.5 REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI APPLICATIVI E TEMPI DI CONSERVAZIONE

Il sistema registra gli accessi all'applicazione e l'esito dell'operazione, e inserisce i dati dell'accesso in un archivio dedicato.

Per ciascuna transazione effettuata saranno registrati i seguenti dati relativi all'accesso e all'esito dell'operazione:

- Codice fiscale dell'operatore sanitario che accede al sistema
- data-ora-minuti-secondi-millisecondi dell'accesso
- operazione richiesta
- esito dell'operazione

I log degli accessi così descritti sono conservati per 12 mesi.



3. SERVIZIO DI INTERROGAZIONE DELL'ASSISTITO FUORI REGIONE DI ASSISTENZA

Si descrive di seguito l'interfaccia del servizio esposto alle Regioni/PA e Piattaforma Nazionale, per l'interrogazione dell'assistito fuori regione di assistenza.

3.1 MODALITÀ DI FRUIZIONE

Il servizio descritto di seguito è reso disponibile tramite web service in modalità cooperativa.

3.2 ACCESSO AI SERVIZI


Le possibilità di accesso al servizio sono riassunte nella seguente tabella:

Tabella 2 Modalità di accesso ai servizi

ID	Utente	Modalità	Autenticazione	Note
1	Regioni e Province Autonome attraverso la Piattaforma Nazionale	Web service	Autenticazione con certificato client del sistema chiamante.	
2	Regioni e Province Autonome attraverso i propri sistemi regionali	Web service	Autenticazione con certificato client del sistema chiamante.	

La Regione/PA/Piattaforma Nazionale invoca il servizio esposto da Sistema TS in modalità cooperazione applicativa. Il servizio è esposto in modo sicuro attraverso una autenticazione tramite certificato rilasciato dal Sistema TS. E' possibile richiamare il servizio soltanto da indirizzi IP di provenienza censiti anticipatamente.

Di seguito si descrivono i messaggi di richiesta e di risposta del web service.



3.3 TRACCIATO DEL SERVIZIO

Il campo di input al servizio è:

Campo	Descrizione	Obbligatorio
codice Fiscale assistito	Il codice fiscale dell'assistito	SI
numero tessera sanitaria	Il numero della tessera sanitaria intestata all'assistito	NO
data scadenza tessera sanitaria	La data di scadenza della tessera sanitaria intestata all'assistito	NO
regione chiamante	Regione che invoca il servizio. Da compilare solo a carico della Piattaforma Nazionale	NO

I campi di output sono:

Campo	Descrizione	Fonte
identificativo transazione	Identificativo transazione (a scopo di controlli tecnici)	Sistema TS
esito	Esito della transazione, può assumere i seguenti valori: 00: la verifica ha avuto esito positivo e i dati inviati in input sono validati secondo la banca dati del Sistema TS - 01: la verifica ha avuto esito negativo, pertanto i dati inviati in input non sono coerenti secondo la banca dati del Sistema TS - 02: la verifica non è stata effettuata. I dati inviati in input non appartengono ad un cittadino fuori regione	Sistema TS
regione di Assistenza	Regione di assistenza del cittadino nota a Sistema TS	Sistema TS
regione di Residenza	Regione di residenza del cittadino. Viene restituita solo se differente dalla regione di assistenza	Sistema TS



descrizione esito	Descrizione dell'esito della transazione	Sistema TS
Identificativo Cluster	Codice del cluster di appartenenza. Viene restituito solo se non esiste una precedente prenotazione o somministrazione.	Sistema TS concordato con gli enti competenti

3.4 ACCESSO AI SERVIZI

La regione/PA/Piattaforma Nazionale si autentica al servizio in mutua autenticazione con certificato client. La trasmissione avviene su canale sicuro TLSV1.2

3.5 REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI APPLICATIVI E TEMPI DI CONSERVAZIONE

Il sistema registra gli accessi all'applicazione e l'esito dell'operazione, e inserisce i dati dell'accesso in un archivio dedicato.

Per ciascuna transazione effettuata saranno registrati i seguenti dati relativi all'accesso e all'esito dell'operazione:

- Identificativo del chiamante
- Timestamp della richiesta
- Esito della transazione
- Identificativo della transazione
- IP Client
- Codice Fiscale assistito
- Numero Tessera sanitaria (solo nel caso di esito negativo)
- Data di scadenza Tessera (se inviata in input) (solo nel caso di esito negativo)

Numero tessera e data di scadenza sono restituiti solo in caso di esito negativo della transazione, per dare supporto alle regioni in caso di richieste da parte dei cittadini su eventuali mancate prenotazioni.

I log degli accessi così descritti sono conservati per 12 mesi.



4. FLUSSI DATI DA AVN - ANAGRAFE NAZIONALE VACCINI VERSO SISTEMA TS

4.1 TRASMISSIONE DELLE PRENOTAZIONI

4.1.1 MODALITÀ DI FRUIZIONE

Il servizio descritto di seguito è reso disponibile tramite web service in modalità cooperativa, oppure tramite flusso massivo via FTP sicuro.

4.1.2 ACCESSO AI SERVIZI


Nel caso di trasmissione dati via web services, l'Anagrafe Nazionale Vaccini si autentica al servizio in mutua autenticazione con certificato client. La trasmissione avviene su canale sicuro TLSV1.2. Nel caso di trasmissione dati via FTP, la comunicazione avviene su VPN end-to-end con cifratura e firma dei dati.

Tabella 3 Modalità di accesso

ID	Utente	Modalità	Autenticazione	Note
1	Anagrafe Nazionale dei Vaccini	Web Services	Autenticazione con certificato client del sistema chiamante.	

L'Anagrafe Nazionale Vaccini invoca il servizio esposto da Sistema TS in modalità cooperazione applicativa. Il servizio è esposto in modo sicuro attraverso una autenticazione tramite certificato rilasciato dal Sistema TS. È possibile richiamare il servizio soltanto da indirizzi IP di provenienza censiti anticipatamente.

Di seguito si descrivono i messaggi di richiesta e di risposta del web service, o dei file trasmessi via FTP.



4.1.3 TRACCIATO DEL SERVIZIO

In caso di utilizzo del web service, la trasmissione è puntuale (singolo assistito),
in caso di utilizzo dell'FTP, la trasmissione è massiva (più assistiti).

Il campo di input al servizio è:

Campo	Descrizione	Obbligatorio
Tipo Operazione	Campo tecnico utilizzato per distinguere trasmissioni di informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate	SI
Codice Regione	Individua la Regione che trasmette il dato. I valori possibili sono tutti i codici regione ed anche i codici regione virtuali (es. 300 per Ministero della Difesa, da selezionare nel caso in cui l'utente lavora per una sede temporanea di vaccinazione dedicata al Ministero della Difesa (cfr. par. 2.3)).	SI
Identificativo Assistito	Codice identificativo dell'assistito per cui è stata prenotata la somministrazione	SI
Regione di Prenotazione	Regione in cui è stata prenotata la somministrazione	SI
Codice AIC	Codice di autorizzazione immissione in commercio in Italia del vaccino rilasciato dall'AIFA (AIC)	Obbligatorio solo per seconda Dose
Data Prenotazione	Indica la data in cui verrà somministrato il vaccino	SI
Dose	Indica il numero di dose somministrata rispetto al calendario vaccinale per il singolo antigene/principio vaccinale	SI



I campi di output sono:

Campo	Descrizione	Fonte
identificativo transazione	Identificativo transazione (a scopo di controlli tecnici)	Sistema TS
esito	Esito della transazione, può assumere i seguenti valori: 00 : la transazione ha avuto esito positivo - 01 : la transazione ha avuto esito negativo	Sistema TS



4.2 TRASMISSIONE DELLE SOMMINISTRAZIONI

4.2.1 MODALITÀ DI FRUIZIONE

Il servizio descritto di seguito è reso disponibile tramite web service in modalità cooperativa.

4.2.2 ACCESSO AI SERVIZI

L'Anagrafe Nazionale Vaccini si autentica al servizio in mutua autenticazione con certificato client. La trasmissione avviene su canale sicuro TLSV1.2

Tabella 4 Modalità di accesso

ID	Utente	Modalità	Autenticazione	Note
1	Anagrafe Nazionale dei Vaccini	Web Services	Autenticazione con certificato client del sistema chiamante.	

L'Anagrafe Nazionale Vaccini invoca il servizio esposto da Sistema TS in modalità cooperazione applicativa. Il servizio è esposto in modo sicuro attraverso una autenticazione tramite certificato rilasciato dal Sistema TS. È possibile richiamare il servizio soltanto da indirizzi IP di provenienza censiti anticipatamente.

Di seguito si descrivono i messaggi di richiesta e di risposta del web service.



4.2.3 TRACCIATO DEL SERVIZIO

La trasmissione è puntuale (singolo assistito) in quanto si utilizza un web service.

Il campo di input al servizio è:

Campo	Descrizione	Obbligatorio
Tipo Operazione	Campo tecnico utilizzato per distinguere trasmissioni di informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate	SI
Codice Regione	Individua la Regione che trasmette il dato. I valori possibili sono tutti i codici regione ed anche i codici regione virtuali (es. 300 per Ministero della Difesa, da selezionare nel caso in cui l'utente lavora per una sede temporanea di vaccinazione dedicata al Ministero della Difesa (cfr. par. 2.3)).	SI
Identificativo Assistito	Codice identificativo dell'assistito a cui è stato somministrato il vaccino	SI
Regione di Somministrazione	Individua la regione dove è stata effettuata la somministrazione	SI
Codice AIC	Codice di autorizzazione immissione in commercio in Italia del vaccino rilasciato dall'AIFA (AIC)	SI
Data Somministrazione	Indica la data di somministrazione del vaccino	SI
Dose	Indica il numero di dose somministrata rispetto al calendario vaccinale per il singolo antigene/principio vaccinale	SI

I campi di output sono:



Campo	Descrizione	Fonte
identificativo transazione	Identificativo transazione (a scopo di controlli tecnici)	Sistema TS
esito	Esito della transazione, può assumere i seguenti valori: 00 : la transazione ha avuto esito positivo - 01 : la transazione ha avuto esito negativo	Sistema TS

4.3 REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI APPLICATIVI E TEMPI DI CONSERVAZIONE

Il sistema registra gli accessi all'applicazione e l'esito dell'operazione, e inserisce i dati dell'accesso in un archivio dedicato.

Per ciascuna transazione effettuata saranno registrati i seguenti dati relativi all'accesso e all'esito dell'operazione:

- Identificativo del chiamante
- Timestamp della richiesta
- Esito della transazione
- Identificativo della transazione
- IP Client

I log degli accessi così descritti sono conservati per 12 mesi.



5. NOTIFICA DELLE PRENOTAZIONI MULTIPLE

5.1 DESCRIZIONE DEL FLUSSO

Si descrive di seguito il flusso necessario alla notifica delle prenotazioni multiple per lo stesso cittadino, offerto dal Sistema TS, verso le Regioni e Province autonome diverse da quella di assistenza

5.2 MODALITÀ DI FRUIZIONE

Il servizio di ricezione dei dati è reso disponibile in modalità applicazione web per Regioni/PA. La modalità web è erogata su canale sicuro TLSv1.2.

5.3 ACCESSO AI SERVIZI

Le possibilità di accesso ai servizi da parte dell'operatore sanitario sono riassunte nella seguente tabella, che esplicita gli utenti che possono accedere al sistema attraverso sistemi software con interfacce web.

Tabella 5 Modalità di accesso

ID	Utente	Modalità	Autenticazione	Note
1	Operatore Regione/PA	Applicazione web	Basic authentication (ID utente e password)	L'operatore della Regione/PA incaricato accede all'applicazione web tramite le credenziali rilasciate dal Sistema TS.

Per le Regioni/PA l'utente accede ad una applicazione web resa disponibile sul portale del Sistema TS utilizzando le proprie credenziali rilasciate dal Sistema TS. Nello specifico, le credenziali vengono rilasciate dall'amministratore di sicurezza incaricato da Regioni/PA tramite il Sistema TS.



5.4 TRACCIATO ELENCO PRENOTAZIONI MULTIPLE

Di seguito si descrive il tracciato del file che l'operatore della Regione/PA può scaricare tramite la funzionalità (applicazione web) "Scambio File" già in uso nel Sistema TS.

Tabella 6 Tracciato file

Campo	Descrizione	Obbligatorio
Codice Fiscale	Codice fiscale del cittadino	Obbligatorio
Codice regione/SASN che eroga l'assistenza	Codice regione/SASN che eroga l'assistenza sanitaria	Obbligatorio
Numero prenotazioni effettuate	Numero totale di prenotazioni multiple	Obbligatorio
Elenco regioni di prenotazione diverse da quella di assistenza	Lista delle regioni dove è stata effettuata la prenotazione diverse da quella di assistenza	Obbligatorio

5.5 REGISTRAZIONE DELLE TRASMISSIONI E TEMPI DI CONSERVAZIONE

Il sistema registra l'esito, durata e data della trasmissione, e inserisce i dati dell'accesso in un archivio dedicato.

Per ciascuna trasmissione effettuata saranno registrati i seguenti dati:

- ente verso il quale è stata effettuata la trasmissione
- operatore che effettuato il download della fornitura
- data-ora-minuti-secondi-millisecondi della trasmissione
- esito della trasmissione
- durata della trasmissione

I log degli accessi così descritti sono conservati per 12 mesi.



6. SERVIZIO DI VERIFICA DELLE SOMMINISTRAZIONI

Si descrive di seguito l'interfaccia del servizio esposto alle Regioni/PA e Piattaforma Nazionale. La finalità del servizio è la verifica dell'avvenuta somministrazione per i singoli assistiti, per assicurare l'appropriatezza di una successiva somministrazione ai medesimi.

6.1 MODALITÀ DI FRUIZIONE

Il servizio descritto di seguito è reso disponibile tramite web service in modalità cooperativa.

6.2 ACCESSO AI SERVIZIO

Le possibilità di accesso al servizio sono riassunte nella seguente tabella:

Tabella 7 Modalità di accesso ai servizi

ID	Utente	Modalità	Autenticazione	Note
1	Regioni e Province Autonome attraverso la Piattaforma Nazionale	Web service	Autenticazione con certificato client del sistema chiamante.	
2	Regioni e Province Autonome attraverso i propri sistemi regionali	Web service	Autenticazione con certificato client del sistema chiamante.	

La Regione/PA/Piattaforma Nazionale invoca il servizio esposto da Sistema TS in modalità cooperazione applicativa. Il servizio è esposto in modo sicuro attraverso una autenticazione tramite certificato rilasciato dal Sistema TS. E' possibile richiamare il servizio soltanto da indirizzi IP di provenienza censiti anticipatamente.

Di seguito si descrivono i messaggi di richiesta e di risposta del web service.




6.3 TRACCIATO DEL SERVIZIO

Il campo di input al servizio è:

Campo	Descrizione	Obbligatorio
codice Fiscale assistito	Il codice fiscale dell'assistito	SI
numero Tessera Sanitaria assistito	Il numero di tessera sanitaria dell'assistito	Dipende dal contesto organizzativo regionale: NO , solo durante fasi elaborative automatiche in cui la regione non disporrebbe di tale dato perché non presente nelle anagrafiche regionali. SI , il numero identificativo della Tessera Sanitaria dell'assistito deve ritenersi obbligatorio nei casi in cui il predetto servizio sia utilizzato nell'ambito di transazioni che prevedano il coinvolgimento di una persona fisica (assistito/operatore).

I campi di output sono:

Campo	Descrizione	Fonte
identificativo transazione	Identificativo transazione (a scopo di controlli tecnici)	Sistema TS
esito	Esito della transazione, può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> 00: la verifica ha avuto esito positivo e i dati inviati in input sono validati secondo la banca dati del Sistema TS - 01: la verifica ha avuto esito negativo, pertanto i dati inviati in input non sono coerenti secondo la banca dati del Sistema TS 	Sistema TS



Data Somministrazione*	Data della somministrazione	AVN
Numero Dose*	Progressivo della dose	AVN
Codice AIC*	Codice AIC della somministrazione	AVN
Regione di Somministrazione*	Regione dove è stata effettuata la somministrazione	AVN

(*) i campi si ripetono, si tratta di una lista

6.4 ACCESSO AI SERVIZI

La regione/PA/Piattaforma Nazionale si autentica al servizio in mutua autenticazione con certificato client. La trasmissione avviene su canale sicuro TLSV1.2

6.5 REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI APPLICATIVI E TEMPI DI CONSERVAZIONE

Il sistema registra gli accessi all'applicazione e l'esito dell'operazione, e inserisce i dati dell'accesso in un archivio dedicato.

Per ciascuna transazione effettuata saranno registrati i seguenti dati relativi all'accesso e all'esito dell'operazione:

- Identificativo del chiamante
- Timestamp della richiesta
- Esito della transazione (solo se l'esito è negativo, al fine di poter verificare il motivo di errore di una transazione)
- Identificativo della transazione
- IP Client
- Codice Fiscale assistito

I log degli accessi così descritti sono conservati per 12 mesi.



7. MISURE DI SICUREZZA

7.1 INFRASTRUTTURA FISICA

L'infrastruttura fisica è realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria in attuazione di quanto disposto dall'ordinanza di cui al titolo del presente documento.

I locali sono sottoposti a videosorveglianza continua e sono protetti da qualsiasi intervento di personale esterno, ad esclusione degli accessi di personale preventivamente autorizzato necessari alle attività di manutenzione e gestione tecnica dei sistemi e degli apparati.

L'accesso ai locali avviene secondo una documentata procedura, prestabilita dal Titolare del trattamento, che prevede l'identificazione delle persone che accedono e la registrazione degli orari di ingresso ed uscita di tali persone.

7.2 REGISTRAZIONE DEGLI UTENTI ED ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI DI SICUREZZA

E' presente una infrastruttura di Identity e Access Management che censisce direttamente le utenze, accogliendo flussi di autenticazione e di autorizzazione, per l'assegnazione dei certificati client di autenticazione, delle credenziali di autenticazione e delle risorse autorizzative.

L'autenticazione degli operatori sanitari avviene con le credenziali rilasciate dal Sistema TS oppure tramite certificato rilasciato alla piattaforma regionale.

7.3 CANALI DI COMUNICAZIONE

Le comunicazioni sono scambiate in modalità sicura su rete Internet, mediante protocollo TLS in versione minima 1.2, al fine di garantire la



riservatezza dei dati. I protocolli di comunicazione TLS, gli algoritmi e gli altri elementi che determinano la sicurezza del canale di trasmissione protetto sono continuamente adeguati in relazione allo stato dell'arte dell'evoluzione tecnologica, in particolare per il TLS non sono negoziati gli algoritmi crittografici più datati (es. MD5).


7.4 SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Per il monitoraggio dei servizi, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di uno specifico sistema di reportistica per il corretto funzionamento del Sistema. Il sistema offre funzioni per visualizzare i dati aggregati come il numero di prenotazioni e di vaccini trasmessi al Sistema TS, ed anche il numero di interrogazioni fatte verso il Sistema TS. L'aggregazione può essere fatta per regione di prenotazione o di somministrazione, o di interrogazione, ed anche in un intervallo temporale. La finalità è fornire il monitoraggio dell'utilizzo del sistema, ed anche eventuali usi impropri dello stesso, per esempio è possibile monitorare il numero di chiamate giornaliere o settimanali al servizio, che deve essere proporzionato al numero di assistiti presenti nella regione chiamante, Il controllo può essere effettuato sia sulla regione chiamante, che sull'indirizzo IP di provenienza.

7.5 PROTEZIONE DA ATTACCHI INFORMATICI

Per proteggere i sistemi dagli attacchi informatici al fine di eliminare le vulnerabilità, si utilizzano le seguenti tecnologie o procedure.

- a) Aggiornamenti periodici dei sistemi operativi e dei software di sistema, hardening delle macchine.
- b) Adozione di una infrastruttura di sistemi firewall e sistemi IPS (Intrusion Prevention System) che consentono la rilevazione



dell'esecuzione di codice non previsto e l'esecuzione di azioni in tempo reale quali il blocco del traffico proveniente da un indirizzo IP attaccante.

- c) Esecuzione di WAPT (Web Application Penetration Test), per la verifica della presenza di eventuali vulnerabilità sul codice sorgente.
- d) Adozione di sistemi di rate-limit sui web services che limitano il numero di transazioni nell'unità di tempo, al fine di mitigare il rischio di accesso automatizzato alle applicazioni che genererebbe un traffico finalizzato alla saturazione dei sistemi e quindi al successivo blocco del servizio.

7.6 SISTEMI E SERVIZI DI BACKUP E DISASTER RECOVERY

E' previsto il backup dei log di sistema, e il disaster recovery dei log di accesso, ed anche il disaster recovery della base dati.

7.7 SISTEMA DI LOG ANALYSIS APPLICATIVO

Non è previsto un sistema di log analysis applicativo in quanto l'alimentazione della banca dati avviene da un unico canale (AVN del Ministero della Salute) ed è quindi facilmente controllabile. Invece, per quanto riguarda gli accessi da parte delle regioni, le interrogazioni sono tracciate come accessi al sistema, ed il controllo si effettua in fase di monitoraggio sull'utilizzo dei servizi (par. 7.4). Il monitoraggio assolve quindi anche alla funzione di analisi di eventuali usi impropri del sistema.



7.8 ACCESSO AI SISTEMI

L'infrastruttura dispone di sistemi di tracciamento degli accessi ai sistemi informatici di supporto come base dati, server web e infrastrutture a supporto del servizio.


L'accesso alla base dati avviene tramite utenze nominali o riconducibili ad una persona fisica (escluse le utenze di servizio). Il sistema di tracciamento registra (su appositi log) le seguenti informazioni: identificativo univoco dell'utenza che accede, data e ora di login, logout e login falliti, postazione di lavoro utilizzata per l'accesso (IP client), tipo di operazione eseguita sui dati (ad esclusione delle risposte alle query).

Per ogni accesso ai sistemi operativi, ai sistemi di rete, al software di base e ai sistemi complessi, il sistema di tracciamento registra (su appositi log) le seguenti informazioni: identificativo univoco dell'utenza che accede, data e ora di login, logout e login falliti, postazione di lavoro utilizzata per l'accesso (IP client).

I log prodotti dai sistemi di tracciamento infrastrutturali sono soggetti a monitoraggio costante allo scopo di individuare eventuali anomalie inerenti alla sicurezza (accessi anomali, operazioni anomale, ecc.) e di valutare l'efficacia delle misure implementate.

I log di accesso degli Amministratori di sistema e degli incaricati sono protetti da eventuali tentativi di alterazione e dispongono di un sistema di verifica della loro integrità.

I log relativi agli accessi e alle operazioni effettuate sui sistemi operativi, sulla rete, sul software di base e sui sistemi complessi sono conservati per dodici mesi.



MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 aprile 2021.

Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 01053, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 758/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), così come convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 4, comma 1, dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 30 settembre 2020 (*Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, nonché il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 30 settembre 2020, n. 165 (*Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020);

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare l'allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visti i regolamenti europei vigenti per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto in particolare il reg.(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, così come da ultimo riprogram-

mato con decisione C (2020) 1518 del 5 marzo 2020, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015 - 2020, approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al piano-stralcio «Ricerca e innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul FSC 2014 - 2020, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 184 dell'8 agosto 2016;

Visto il piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» ed il relativo piano finanziario, approvato con delibera CIPE n. 1/2016 del 1° maggio 2016, per un importo complessivo pari a 500,00 milioni di euro a valere su risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC), come da ultima riprogrammazione approvata con nota del 6 dicembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione DPCOE, n. 4564 - P;


Viste le delibere n. 25 e n. 26 approvate dal CIPE il 10 agosto 2016 che definiscono, tra l'altro, le regole di funzionamento del FSC;

Visto il decreto ministeriale n. 296 del 26 marzo 2021, registrato al competente Ufficio centrale di bilancio con visto del 29 marzo 2021, n. 494, con il quale il Ministro dell'università e della ricerca, ha assegnato le attuali dotazioni finanziarie dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 e 165 del 30 settembre 2020 nonché ha determinato i limiti di spesa, per l'anno 2021, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare, l'art. 6 del decreto sopra citato con cui al direttore generale della ex Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione, sono state assegnate le risorse finanziarie, di cui alla tabella D relative alle missioni e programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato regolamento - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 - che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio di cui all'art. 9;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Viste le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;



Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto altresì, l'art. 13 «Risorse finanziarie e modalità di erogazione» del medesimo avviso, il quale dispone in relazione a tale intervento risorse per complessivi 496.965.605,33 euro, per 326.965.605,33 euro a valere sulla dotazione del Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 - asse II - azione *cluster* (II.2), e per 170.000.000,00 a valere sul piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015 - 2017» - programma «Cooperazione pubblico - privato e ricerca industriale» - linea «Ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione», di cui complessivi 472.415.504,00 euro direttamente destinati al finanziamento delle proposte progettuali presentate e valutate positivamente dal Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto direttoriale n. 2570 del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 24 gennaio 2020 al n. 152, con il quale, per le motivazioni ivi contenute, le risorse finanziarie del piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - programma «Cooperazione pubblico - privato e ricerca industriale» - linea «Ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione», per complessivi 54.245.474,96 euro, aggiuntive rispetto ai 472.415.504,00 euro originariamente allocati, sono state destinate al finanziamento delle proposte progettuali presentate e selezionate nell'ambito del citato avviso;

Visto il decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 maggio 2020 al n. 1279, con il quale le risorse di cui al citato decreto direttoriale n. 2570 del 19 dicembre 2019, sono state ripartite tra le dodici aree di specializzazione;

Tenuto conto che la ripartizione delle risorse di cui al punto precedente assorbe, al fine di un integrale impiego delle risorse stanziare per l'attuazione dell'avviso decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017, una ridefinizione dei massimali di finanziamento previsti dall'art. 13, comma 1, del più volte citato avviso;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima

della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell'avviso, ed in particolare l'art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 7 dell'avviso il Ministero dell'università e della ricerca, verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell'avviso;

Visto il decreto direttoriale del 19 luglio 2018, prot. n. 1870, come integrato e modificato dal decreto direttoriale del 21 marzo 2019, prot. n. 539, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico-scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione «Blue Growth» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'Area di Specializzazione "Blue Growth"», allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Vista la nota del 18 maggio 2020, prot. n. 7973, con la quale il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. gli atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico-finanziarie dei progetti;

Vista la nota del 1° giugno 2020, prot. n. 8793, con cui il soggetto capofila ha comunicato la rinuncia al progetto della società Agroittica S.r.l in stato di scioglimento e liquidazione;


Vista la nota del 6 luglio 2020, prot. n. 10738, con cui il responsabile del procedimento ha comunicato al soggetto capofila l'esclusione del soggetto beneficiario Agroittica S.r.l e, al fine di garantire la realizzazione della attività, ha altresì richiesto la rimodulazione progettuale;

Vista la nota del 4 agosto 2020, prot. n. 12485, nonché la nota del 19 novembre 2020, prot. n. 17983, con cui il soggetto capofila ha comunicato la rimodulazione delle attività progettuali con anche la rinuncia del soggetto beneficiario IDS Ingegneria dei sistemi S.p.a.;

Vista la nota del 6 agosto 2020, prot. n. 12634, e la nota del 7 gennaio 2021, prot. n. 177, con cui il responsabile del procedimento ha chiesto ad Invitalia S.p.a. di effettuare le attività di supplemento istruttorio della rimodulazione di cui al visto precedente;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'area di specializzazione «Blue Growth» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_01053 dal titolo «Fish RISE - Remote, Intelligent & Sustainable aquaculture system for Fish» con nota del 18 marzo 2021, prot. n. 4286.

Atteso che ai sensi dell'art. 13 del citato avviso e del citato decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020 sono



state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e FSC e della relativa dotazione;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'avviso integrativo nella forma predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all'espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso collegati;

Visto l'art. 103, comma 2, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, il quale prevede che «...tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020...»;

Visti i codici unici di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Vista la nota del 1° aprile 2021, prot. n. 5128, con la quale il responsabile del procedimento ha trasmesso gli atti valutativi alla scrivente direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;

Vista la nota del 4 dicembre 2019, prot. n. 21578, inviata dall'amministrazione alla Corte dei conti in ordine alla procedura di gestione delle variazioni di progetto relative a progetti di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca;

Ritenuto che nulla osti all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di specializzazione «Blue Growth» di cui alla domanda di agevolazione contrasse-

gnata dal codice identificativo ARS01_01053 dal titolo «Fish RISE - Remote, Intelligent & Sustainable aquaculture system for Fish» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le disposizioni normative citate nelle premesse, relativamente a forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (allegato 1) di cui è parte integrante.

2. Tale ammissione a finanziamento si intende risolutivamente condizionata all'esito negativo del giudizio amministrativo di appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 552/2019, pubblicata il 15 gennaio 2019, del Tribunale amministrativo regionale Lazio (sezione terza bis).

3. La decorrenza del progetto indicata, mediante il sistema Sirio, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, è fissata al 1° settembre 2018 salvo successiva istanza assentita di avvio differito, e ha una durata pari a trenta mesi, prorogabile una sola volta e fino ad un massimo di dodici mesi ai sensi dell'art. 5, comma 7, dell'avviso, così come modificato dal decreto direttoriale n. 1127 del 21 luglio 2020.

4. Il soggetto capofila, individuato dal partenariato ai sensi dell'art. 4, comma 8, dell'avviso, giuste procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli atti, è la società Xenia progetti s.r.l, con sede legale via Acicastello n. 71 - Acicastello (CT) e c.a.p. 95021 - P.I. 02738450879 nella persona del suo legale rappresentante Giuseppe Sorbello nato a Piedimonte Etneo (CT) il 16 novembre 1961 - C.F. SRBGPP61S16G597M.


5. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (allegato 2) parte integrante del presente decreto e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (allegato 3).

6. La scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, allegato 1 al presente decreto - elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico Sirio - riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca industriale e di non preponderante sviluppo sperimentale.

7. I codici unici di progetto (CUP) e i codici concessione RNA - COR, rilasciati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'allegato 4 - codici unici di progetto (CUP) e codici concessione RNA - COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e i regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto, il Ministero dell'università e della ricerca resterà



estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dalla data di avvio del progetto fissata al 1° settembre 2018 e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a valere sull'avviso, come previsto dall'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

3. Nell'ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON Ricerca e innovazione 2014 - 2020 devono essere concluse e rendicontate entro i termini di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto e comunque obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.

4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le disposizioni di legge e i regolamenti, non saranno considerati ammissibili e, quindi, non verranno riconosciuti.

5. Le variazioni di progetto che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 saranno trattate secondo quanto previsto nella nota trasmessa alla Corte dei conti, prot. n. 21578, del 4 dicembre 2019.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi del progetto di cui all'art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in euro 4.459.370,73 (quattromilioniquattrocentocinquantanovemilatrecentosettanta/73) nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso e dell'art. 1 del decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione. Il Ministero dell'università e della ricerca porrà in essere tutte le misure atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento in coerenza con la normativa nazionale ed europea di riferimento.

3. Nella fase attuativa, il Ministero dell'università e della ricerca può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e procedure operative, senza modificare la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi di progetto.

Art. 4.

1. Nei casi di concessione delle anticipazioni nella misura massima del 50% dell'importo agevolato di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto direttoriale, ove richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, dell'avviso.

2. Il soggetto beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra pubblica amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, capitolato tecnico, disciplinare di concessione delle agevolazioni e codici unici di progetto e codici concessione RNA - COR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila del partenariato pubblico privato per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è subordinato per i soggetti beneficiari Istituto cooperativo di ricerca Soc.Coop., Fondazione Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici (Fondazione CMCC) Maricoltura mattinatese società cooperativa agricola, al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016.

3. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari, nazionali e dell'Unione europea citati in premessa.

L'entrata in vigore del presente decreto è subordinata all'approvazione dei competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e agli obblighi di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1901

